SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 246**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 171 e 172, relativi alla scuola di specializzazione in «pediatria», sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli 173 e 174, relativi alla scuola di specializzazione in «anatomia patologica», sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli 160 e 170, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli 167 e 168, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli 164 e 165, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi.

Art. 6.

Dopo l'art. 246 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione seguenti:

scuola di specializzazione in pediatria;
scuola di specializzazione in anatomia patologica;
scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;
scuola di specializzazione in neurologia;
scuola di specializzazione in oftalmologia.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 114. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

pediatria generale;
pediatria sociale-puericultura;
neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 115. — La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 116. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 117. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 118. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 119. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;

immunologia;

embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;

patologia clinica;

radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;

auxologia;

malattie infettive;

pediatria (pediatria generale e specialistica);

pediatria preventiva e sociale;

semeiotica pediatrica e neonatale;

terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;

cardiologia pediatrica e neonatale;

chirurgia pediatrica e neonatale;

dermatologia;

ematologia pediatrica e neonatale;

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;

medicina fisica e riabilitazione;

gastroenterologia;

ginecologia;

nefrologia e urologia;

neurologia;

oculistica;

odontostomatologia;

oncologia pediatrica;

immunologia clinica;

ortopedia e traumatologia;

otorinolaringoiatria;

patologia ereditaria;

pneumologia;

psichiatria dell'età evolutiva;

psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;

infortunistica e sua prevenzione;

legislazione del minore;

legislazione e assistenza sociale;

medicina dello sport;

medicina scolastica e sua legislazione;

organizzazione sanitaria;

pediatria preventiva e sociale;

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;

servizi pubblici extraospedalieri di sanià ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;

medicina dell'età prenatale;

terapia neonatale;

terapia intensiva neonatale.

Art. 120. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	ore	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
Medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30

legislazione ed assistenza sociale	ore	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):		
anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50
Epidemiologia e statistica (ore 20):		
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20
Pediatria generale (ore 80):	»	40
alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30
Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):		
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30
Neonatologia e Medicina fetale (ore 160):		
medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):		
cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50
Neonatologia e medicina fetale (ore 150):		
medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 121.— Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto per l'infanzia a carattere scientifico;

istituto di clinica pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 122 - *Norme transitorie.* — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche seguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 123. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali) istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 124. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 125. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 126. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 127. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) metodologie propedeutiche;

c) diagnostica generale;

d) diagnostica speciale;

e) sanità pubblica.

Art. 128. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

genetica medica:
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologica.

b) Metodologie propedeutiche:

tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto e immunochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:

diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:

diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:

deontologia professionale;
aspetti medico legali e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

Art. 129. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Propedeutica generale (ore 100):		
genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia	»	30
Metodologie propedeutiche (ore 200):		
tecnica delle autopsie	»	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto ed immunochimiche	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50
Diagnostica generale (ore 100):		
diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

2º Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):		
anatomia patologica pediatrica	ore	20
anatomia patologica gerontologica	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10
Diagnostica generale (ore 250):		
diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100
Diagnostica speciale (ore 100):		
diagnostica neuro ed endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3º Anno:

Diagnostica generale (ore 150):		
diagnostica e graduazione in oncologica	ore	150

Diagnostica speciale (ore 200):

istocitodiagnostica in ematologia	ore	100
diagnostica nefrourologica	»	100

Sanità pubblica (ore 50):

deontologia professionale	»	20
aspetti medico legali e tossicologici	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):

diagnostica intraoperatoria estemporanea	ore	200

Diagnostica speciale (ore 150):

Istopatologia dermatologica	»	50
istocitodiagnostica ginecologica	»	50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore	»	50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro e infortunistica	»	25
patologia iatrogenica, indicazioni preventive	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 130. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio istopatologia;

ospedale maggiore Gattinara;

laboratorio citologia;

laboratorio fotografia;

sala anatomica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 131. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 132. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 133. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di magistero.

Art. 134. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 135. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica.

Art. 136. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;

istologia ed embriologia;

anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

andrologia;

immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);

endocrinologia ostetrica;

metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);

citopatologia;

patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia;

Art. 137. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica . . . . ore 20
istologia ed embriologia . . . . » 20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi . . . . » 20
fisiopatologia della riproduzione umana . . . . ore 40
ginecologia endocrinologica . . . . . » 30
andrologia . . . . » 15
immunologia . . . . » 10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica) . . . . » 60
endocrinologia ostetrica. . . . . » 20
metodologia clinica . . . . » 30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale) . . . . » 60
citopatologia . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia . . . . » 20
diagnostica senologica. . . . . » 15
psicologia e psicosomatica . . . . . . » 10
sessuologia . . . . » 10

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale) . . . . ore 30
citopatologia . . . . » 20
patologia clinica . . . . » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche . . . . » 80
anatomia e istologia patologica . . . » 20
ostetricia . . . . » 100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica. » 30
anatomia ed istologia patologica . . » 20
ginecologia . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare . . . . ore 20
organizzazione e programmazione sanitaria . . . . » 10
medicina legale e delle assicurazioni » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	ore	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130);

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 138. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

quelli della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Trieste.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 139. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 140. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 141. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 142. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 143. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;

b) diagnostico-metodologica;

c) farmacologico-terapeutica;

d) clinica.

Art. 144. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare;

neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:

neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:

neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:
neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 137. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica	»	10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	ore	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 146. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparto degenza di neurologia; ambulatori di neurologia clinica e negli ambulatori o laboratori di neuroradiologia e neuroimmagini, neurofisiopatologia, neuropatologia, neuropsicologia clinica, neurooftalmologia, neurootologia e neuroriabilitazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progetti compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 147. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università di Trieste.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 148. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 149. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 150. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 151. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 152. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:

anatomia oculare;

embriologia e genetica oculare;

anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:

semeiotica clinica e strumentale;

d) Patologia e clinica oculare:

oftalmologia;

oftalmologia pediatrica;

neuroftalmologia;

malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;

ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;

chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 153. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare.	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione	»	150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale	»	200
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale	»	100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neuroftalmologia	»	25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	ore	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	ore	100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 154. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica oculistica;
laboratori di elettrofisiologia e fluoroangiografia;
ambulatori di ortottica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali è finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte del conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 167

88A4161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 578 a 581, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 578. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 579. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 580. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto di anatomia umana normale della prima facoltà di medicina e chirurgia con sede in Napoli alla via Luciano Armanni n. 5.

Art. 581. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 582. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 583. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:
anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:
fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia della attività sportiva in ambienti straordinari;

c) Valutativa e medico-preventiva:
valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:
traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:
psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:
sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:
medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 584. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive. . .	»	50
Monte ore elettivo .	ore	400

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'apparato fisico.	ore	60
dietetica applicata alle attività sportive	»	50
biomeccanica dello sport	»	60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive .	»	60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping	»	50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport . . .	»	60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo	»	60
Monte ore elettivo . .	ore	400

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport . . . . ore 60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive . . . . » 60

Valutativa e medico preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica dell'atleta . . . . » 60
igiene applicata alle attività sportive » 60
medicina dello sport in età evolutiva » 50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport. . . . . . . » 60

Medico legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia della attività sportiva in ambienti straordinari . . . . . . ore 50
cardiologia dello sport . . . . » 60

Valutativa e medico preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica dell'atleta . . . . » 60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva . . . . » 60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport . . . . » 60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport . . . . » 60
sport-terapia . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 585. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori della prima facoltà di medicina e chirurgia:

laboratori dell'istituto di anatomia umana e normale;
ambulatori della clinica ortopedica e traumatologica;
laboratori dell'istituto di fisiopatologia umana;
ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina del lavoro;
ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
laboratori dell'istituto di farmacologia e tossicologia;
ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina costituzionale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 711 a 719, relativi alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 711. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

Art. 712. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.

Art. 713. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 714. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizo della professione.

Art. 715. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area odontoiatrica e stomatologica;
d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica.

Art. 716 — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
farmacologia clinica;
pediatria-auxologia applicata;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

b) Area chirurgica:
chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica:
patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
parodontologia;
esercitazioni cliniche.

d) Area specialistica ortognatodontica:
ortognatodonzia;
odontotecnica;
semeiotica ortognatodontica;
cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

Art. 717. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico . . . . ore 20
fisiologia dell'apparato stomatognatico I . . . . » 35
farmacologia clinica . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . . » 100

Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica . . . . » 20
esercitazioni cliniche . . . . » 5

Monte ore elettivo . . . . » 100

Area stomatologica:

patologia odontostomatologica . . . . » 50
odontoiatria conservativa . . . . » 50
stomatologia preventiva . . . . » 25
radiologia odontostomatologica . . . » 25

Monte ore elettivo . . . . » 100

Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia I . . . . » 80
odontotecnica . . . . » 35
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 35

Monte ore elettivo . . . . » 100

2° Anno:

Area medica:

fisiologia dell'apparato stomatognatico II . . . . ore 10
pediatria auxologica applicata . . . . » 10

Monte ore elettivo . . . . » 150

Area stomatologica:

pedodonzia . . . . » 40
parodontologia . . . . » 40
esercitazioni cliniche . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . . » 100

Area specialistica ortognatodontica:

semeiotica ortognatodontica . . . . . » 60
ortognatodonzia II . . . . » 80
cefalometria clinica I . . . . » 60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia . . . . » 40
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . . » 150

3° Anno:

Area medica:

genetica applicata . . . . ore 20
statistica applicata alla ricerca scientifica . . . . » 30
medicina legale e delle assicurazioni » 30

Monte ore elettivo . . . . » 150

Area chirurgica:

chirurgia ortognatodontica . . . . . . » 80
esercitazioni cliniche . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . . » 100

Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia III . . . . » 80
cefalometria clinica II . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . . » 150

Art. 718. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: ortognatodonzia, pedodonzia, parodontologia, chirurgia, radiologia e laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1988
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 22

88A4160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 830, gli articoli da 166 a 173, relativi alla prima scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia e l'art. 174 relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 320 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della prima scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia articolata negli indirizzi:

a) ginecologia ed ostetricia;

b) fisiopatologia della riproduzione umana,

nonché al riordinamento della seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia articolata nell'indirizzo fisiopatologia della riproduzione umana:

Prima scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 321. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia, indirizzo ginecologia ed ostetricia, indirizzo fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 322. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sedici per ciascun anno di corso, per un totale di sessantaquattro specializzandi.

Art. 323. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di magistero.

Art. 324. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 325. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 326. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 327. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40

ginecologia endocrinologica . . . . . ore 30
andrologia . . . . » 15
immunologia . . . . » 10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):
ostetricia (fisiologia ostetrica) . . . . » 60
endocrinologia ostetrica. . . . . » 20
metodologia clinica . . . . » 30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):
metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale) . . . . » 60
citopatologia . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):
medicina preventiva in ginecologia e ostetricia . . . . » 20
diagnostica senologica. . . . . » 15
psicologia e psicosomatica . . . . . . » 10
sessuologia . . . . » 10

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° *Anno*:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale) . . . . ore 30
citopatologia . . . . » 20
patologia clinica . . . . » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):
tecniche operatorie ostetriche . . . . » 80
anatomia e istologia patologica . . . » 20
ostetricia . . . . » 100

Ginecologia (ore 130):
metodologia clinica (diagnostica ginecologica) . . . . » 30
anatomia ed istologia patologica . . » 20
ginecologia . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):
pianificazione familiare . . . . ore 20
organizzazione e programmazione sanitaria . . . . » 10
medicina legale e delle assicurazioni » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):
anestesia e rianimazione in ostetricia » 20
tecniche operatorie ostetriche . . . . » 50
ostetricia . . . . » 50

Medicina fetale (ore 100):
ostetricia fetale (medica e chirurgica) ore 60
neonatologia . . . . » 40

Ginecologia (ore 130):
tecniche operatorie in ginecologia. . » 50
ginecologia . . . . » 70
ginecologia dell'adolescente. . . . . . » 10

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):
diagnostica per immagini. . . . . . . ore 20
ostetricia . . . . » 50
terapia del dolore . . . . » 10

Ginecologia (ore 240):
ginecologia urologica . . . . » 30
diagnostica per immagini. . . . . . . » 30
chirurgia addominale . . . . » 20
tecniche operatorie in ginecologia. . » 60
ginecologia . . . . » 100

Ginecologia oncologica (ore 80):
ginecologia oncologica . . . . » 40
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 20
radiodiagnostica e radioterapia . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):
endocrinologia andrologica. . . . . . ore 25
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione . . . . » 25

Diagnostica prenatale (ore 280):
fisiopatologia embriofetale e placentare . . . . » 100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale . . . . » 50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale . . . . » 100
teratologia . . . . » 10
citogenetica. . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):
medicina legale e delle assicurazioni » 20
pianificazione familiare . . . . » 30
organizzazione e programmazione sanitaria . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principi di educazione demografica	»	25
sterilizzazione maschile e femminile	»	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile	»	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo	»	20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo	»	20
fecondazione artificiale	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 328. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica ostetrica e ginecologica B;
clinica ostetrica e ginecologica R;
divisione ostetriche e ginecologica ospedale civico;
divisione ostetrica e ginecologica scuola ostetrica di Trapani.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 329. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia, indirizzo fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 330. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 331. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di magistero.

Art. 332. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 333. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperiò fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 334. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:
metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:
pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:
ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:
ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:
metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:
ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:
endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:
fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:
contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:
terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 335. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):		
genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10
Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):		
ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30
Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):		
metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	»	60
citopatologia	»	20
Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):		
medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° *Anno*:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

3° *Anno* - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica	ore	25
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione	»	25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare	»	100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale	»	50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale	»	100
teratologia	»	10
citogenetica	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20
pianificazione familiare	»	30
organizzazione e programmazione sanitaria	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principi di educazione demografica	»	25
sterilizzazione maschile e femminile	ore	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile	»	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo	»	20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo	»	20
fecondazione artificiale	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 336. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica ostetrica e ginecologica (R) - istituto materno infantile;

divisione di ostetricia e ginecologia - ospedale V. Cervello.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1988
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 27

88A4159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1988, n. 443.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *B, C* e *D*, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni, e successive variazioni;

Visto il decreto presidenziale 14 gennaio 1988, n. 61, con il quale sono state potenziate le piante organiche dei magistrati di numerosi uffici di sorveglianza, con correlativa diminuzione, tra le altre, delle piante organiche dei magistrati dei tribunali di Alba, Arezzo, Avellino, Bari, Cassino, Enna, Fermo, Frosinone, Parma, Potenza, Sanremo, Sassari, Siena, Siracusa, Terni e Vercelli;

Visto il decreto presidenziale 27 aprile 1988, n. 182, con il quale sono state potenziate le piante organiche di alcuni uffici giudiziari, con correlativa diminuzione, tra le altre, della pianta organica dei magistrati del tribunale di Torino;

Viste le richieste del Ministro di grazia e giustizia in data 19 aprile 1988, 21 aprile 1988, 4 maggio 1988, 1° giugno 1988, 9 giugno 1988 e 6 luglio 1988, concernenti il ripristino dei posti soppressi negli uffici suindicati;

Viste le richieste del Ministro di grazia e giustizia in data 10 maggio 1988, 1° giugno 1988, 4 luglio 1988 e 12 luglio 1988 concernenti il potenziamento delle piante organiche dei magistrati dei tribunali di Alessandria, Asti e Lecco di un posto di giudice ciascuno, del tribunale di Taranto di un posto di presidente di sezione e due posti di giudice e delle procure della Repubblica di Palmi e Udine di un posto di sostituto ciascuna;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore della magistratura al riguardo, nelle sedute del 7 e 19 luglio 1988;

Ritenuto che appare necessario ed urgente ripristinare i posti soppressi negli uffici sopra menzionati;

Ritenuto che si rende altresì indispensabile, in considerazione di particolari ed urgenti necessità di servizio, potenziare le piante organiche degli uffici anch'essi sopra indicati;

Ritenuto che le venticinque unità necessarie per tali ripristini e potenziamenti possono essere reperite riducendo le piante organiche dei magistrati delle corti di appello di Cagliari e di Catanzaro di un posto di consigliere ciascuna, dei tribunali di Genova, Milano, Pistoia e Venezia di un posto di giudice ciascuno, delle procure della Repubblica di Benevento, Bologna, Cagliari, Roma, Reggio Emilia e Trieste di un posto di sostituto ciascuna, del tribunale per i minorenni di Trento di un posto di giudice, della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova di un posto di sostituto, delle preture di Adria, Roma, Torino e Trieste di un posto di pretore ciascuna, della pretura di Napoli di due posti di pretore, della pretura di Milano di tre posti di pretore e degli uffici di sorveglianza di Firenze e Siracusa di un posto di magistrato di tribunale ciascuno;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *B, C* e *D*, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni; la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni, e successive variazioni; la tabella *A* allegata al decreto presidenziale 5 novembre 1986, n. 977, concernente le piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza, e successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A, B, C, D* ed *E*, allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1988
Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 99

TABELLA A

Magistrati giudicanti è del pubblico ministero addetti alle corti di appello

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
(*Omissis*).						
Cagliari	1	4	15	1	—	5
Catanzaro	1	5	18	1	1	4

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia:* VASSALLI

TABELLA B

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti					Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti proc. della Repubblica
(*Omissis*).								
Alba	1	—	—	—	4	1	—	1
Alessandria	1	1	—	—	7	1	—	2
Arezzo	1	2	—	—	7	1	—	2
Asti	1	—	—	—	6	1	—	1
Avellino	1	2	—	—	14	1	—	3
Bari	1	8	1	1	33	1	1	9
Benevento	1	2	—	—	11	1	—	2
Bologna	1	9	1	1	37	1	1	10
Cagliari	1	4	—	—	25	1	—	7
Cassino	1	1	—	—	7	1	—	2
Enna	1	—	—	—	4	1	—	1
Fermo	1	—	—	—	6	1	—	1
Frosinone	1	1	—	—	8	1	—	2
Genova	1	10	1	1	42	1	1	12
Lecco	1	1	—	—	7	1	—	2
Milano	1	26	1	1	161	1	3	41
Palmi	1	3	—	—	10	1	—	4
Parma	1	2	—	—	11	1	—	2
Pistoia	1	1	—	—	8	1	—	2
Potenza	1	2	—	—	9	1	—	3
Reggio Emilia	1	2	—	—	11	1	—	2
Roma	1	34	1	1	215	1	4	54
Sanremo	1	1	—	—	7	1	—	2
Sassari	1	2	—	—	11	1	—	4
Siena	1	1	—	—	5	1	—	1
Siracusa	1	3	—	—	15	1	—	4
Taranto	1	4	—	—	22	1	—	6
Terni	1	1	—	—	6	1	—	2
Torino	1	15	1	1	82	1	2	25
Trieste	1	3	1	—	12	1	—	3
Udine	1	2	—	—	12	1	—	3
Venezia	1	4	1	—	24	1	1	6
Vercelli	1	—	—	—	5	1	—	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia:* VASSALLI

TABELLA C

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari uditori in funzioni di pretore
(Omissis).		
Adria	—	1
Milano	5	97
Napoli	5	92
Roma	7	140
Torino	4	55
Trieste	1	7

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia:* VASSALLI

TABELLA D

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica per i minorenni.

SEDI	Magistrati giudicanti		Pubblico ministero	
	Presidente	Giudici	Procuratore della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(Omissis).				
Trento	1	1	1	1
Genova	1	5	1	2

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia:* VASSALLI

TABELLA E

Magistrati addetti agli uffici di sorveglianza

SEDI	Uffici di sorveglianza		
	Magistrati di cassazione	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale
(Omissis).			
Firenze	1	—	2
Siracusa	—	—	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia:* VASSALLI

88G0508

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 settembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.V.R. - Agenzia video reporter società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «A.V.R. - Agenzia video reporter società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «A.V.R. - Agenzia video reporter società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gennaro Mariconda di Roma in data 19 ottobre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Eliseo Antonielli, nato ad Assisi (Perugia) il 13 marzo 1932, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4193

DECRETO 23 settembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.L.Ed. - Cooperativa lavoratori edili a r.l.», in Albano Laziale, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.L.Ed. - Cooperativa lavoratori edili a responsabilità limitata», con sede in Albano Laziale (Roma), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Co.L.Ed. - Cooperativa lavoratori edili a responsabilità limitata», con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito notaio Jannitti Piromallo Rodolfo di Ariccia in data 22 ottobre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Gianni Mennuni, nato a Roma il 3 giugno 1956, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4194

DECRETO 5 ottobre 1988.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1983 con il quale è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1985 di parziale riforma della composizione dell'organo di cui trattasi, per la parte relativa alle rappresentanze dei lavoratori dipendenti;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del predetto art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL):

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA),

e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interessate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Associazione sindacale INTERSIND;

Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI);

Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche o collegate a partecipazione statale (ASAP);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (CNCD);

Confederazione italiana coltivatori (CIC);

Confederazione generale italiana del commercio e turismo (CGICT);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI);

Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO);

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASA);

Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAII).

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella regione Abruzzo, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASSICREDITO);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo, è così composto:

Iorio Ivo (CGIL), D'Aurora Domenico (CGIL), Iezzi Alfredo (CISL) e Pompei Berardino (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Manicini Mario (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

De Nuntis Dante (CGIL), Marzuoli Graziano (UIL) e Di Battista Mario (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Antenucci dott. Luigi (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazioni;

D'Amico dott. Giuseppe (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Cipolletti avv. Nicola (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

De Luca avv. Giuliano (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Maimone dott. Antonino (ASAC - ANIA - ACRI), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazioni;

Mustillo dott. Giuseppe, dirigente superiore e Mancino ing. Esterino, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Micheli dott. Ennio, dirigente superiore e Marronaro dott. Ennio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Giardinelli dott. G. Battista, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 5 ottobre 1988

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A4124

DECRETO 5 ottobre 1988.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1983 con il quale è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del predetto art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA),

e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interessate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Associazione sindacale INTERSIND;

Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI);

Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche o collegate a partecipazione statale (ASAP);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (CNCD);

Confederazione italiana coltivatori (CIC);

Confederazione generale italiana del commercio e turismo (CGICT);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI);

Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO);

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASA);

Confederazioni delle libere associazioni artigiane italiane (CLAII);

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella regione Molise, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASSICREDITO);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise, è così composto:

Di Lallo Michele (CGIL), Giovannitti Pietro (CISL) Robilotta Mario (UIL) e Mollichelli Cosmo (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Santoro Antonio (CGIL) e Di Matteo Giuseppe (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Nobile Ruggiero (CGIL) e Gasperi Dante (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Lapenna Leo (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazioni;

Varrone dott. Antonio, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Palumbo dott. Emanuele, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Clemente cav. uff. Celestino, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Singarella Agrippino (ASAC - ANIA - ACRI), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazioni;

Cinque dott. Vincenzo, dirigente superiore, e Ciarniello dott. Carlo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bulmetti dott. Mercurio, primo dirigente, e Ciarmela dott. Elio Sante, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Colucci dott. Lucio, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 5 ottobre 1988

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A4125

DECRETO 5 ottobre 1988.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1983 con il quale è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1986 di parziale riforma della composizione dell'organo di cui trattasi, per la parte relativa alle rappresentanze dei lavoratori dipendenti;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del predetto art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA),
e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interessate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Associazione sindacale INTERSIND;

Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI);

Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche o collegate a partecipazione statale (ASAP);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (CNCD);

Confederazione italiana coltivatori (CIC);

Confederazione generale italiana del commercio e turismo (CGICT);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI);

Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO);

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASA);

Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAII);

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella regione Marche, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASSICREDITO);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche, è così composto:

Busetti Vittorio (CGIL), Acacia Claudio (CGIL), Coltrinari Ennio (CISL), Balducci Aldo (UIL) e Orazietti Luciano (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Cosenza Giuseppe (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Spadini Lanfranco (CISL) e Acciari Alberto (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Marconi avv. Arnaldo (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Paggi geom. Vittorio, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Ciacci p.a. Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Avoni dott. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Bartolacci Massimiliano (ASAC - ANIA - ACRI), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazioni;

Mancino ing. Esterino, dirigente superiore, e D'Ilio dott. Flavio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Belli dott. Roberto, primo dirigente, e Antinori De Benedictis Marisa, direttore di seconda classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Agostino dott. Romano, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 5 ottobre 1988

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A4126

DECRETO 5 ottobre 1988.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1983, con il quale è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del predetto art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA),

e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state, altresì, interessate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CIIL);

Associazione sindacale INTERSIND;

Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI);

Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche o collegate a partecipazione statale (ASAP);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (CNCD);

Confederazione italiana coltivatori (CIC);

Confederazione generale italiana del commercio e turismo (CGICT);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI);

Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO);

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASA);

Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI);

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti

1) consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella regione Campania, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA):

per i datori di lavori:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASSICREDITO);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania, è così composto:

Ciccarelli Antonio (CGIL), Meles Giuseppe (CISL), Reitano Giovanni (UIL) e Della Casa dott. Carlo (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Marino Berardino (CGIL) ed Esposito Vincenzo (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

De Rosa Mario (CGIL) e Di Somma Davide (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

D'Ambrosio Alfonsino (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

De Falco dott. Michele (CGIL), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Ippolito dott. Antonio Maria (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Saluzzo Claudio (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Guidi dott. Francesco (ASAC - ANIA - ACRI), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazioni;

Piscopo dott. Antonio, dirigente superiore, e Franco dott. Michele, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Clemente dott. Antonio, dirigente superiore, e Dias dott. Achille, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ciampa dott. Francesco, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 5 ottobre 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A4145

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 settembre 1988.

Rinnovo al presidio ospedaliero di Bollate dell'autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 67 delle regione Lombardia, in data 9 ottobre 1986, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero di Bollate.

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 1° marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero di Bollate dell'unità socio-sanitaria locale n. 67 della regione Lombardia è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che presso il locale «prelievi» nella zona poliambulatori del presidio ospedaliero di Bollate, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite nella sala operatoria della divisione oculistica e chirurgia II del presidio ospedaliero di Bollate.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Spinelli prof. Demetrio, primario della divisione di oculistica del presidio ospedaliero di Bollate;

Levi dott. Roberto, aiuto della divisione di oculistica del presidio ospedaliero di Bollate;

Trabucchi dott. Pierluigi, Costantino dott.ssa Angela e Cassinerio dott. Mauro, assistenti della divisione di oculistica del presidio ospedaliero di Bollate.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 67 della regione Lombardia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4166

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 marzo 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera CIPE 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonché l'aggiornamento dei rispettivi parametri.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «CIP n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro
Presidente delegato: ZANONE

ALLEGATO *A*

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
Diansel - Schiapparelli		
30 cps 2 mg	26702/011	3.615
30 cps 5 mg	26702/023	4.185
os gtt 10 ml	26702/035	2.800
Doxivenil Delalande		
gel 40 g	26463/012	4.920
Resuctil - Farm. Erba		
cs pv barattolo 500 g	26079/018	45.850
Roxim - Bergamon		
30 cps 20 mg	26091/013	16.680
30 cps 10 mg	26091/025	11.060
10 supp. 20 mg	26091/037	7.170
Sonmal - Alfa Wass		
30 cps 2 mg	26703/013	3.485
30 cps 5 mg	26703/025	4.025
os gtt 10 ml	26703/037	2.695

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
Categorie		
Bagren - Serono		
20 cps 10 mg	25523/022	19.845
Serie		
Mitomycin-C - Kyowa		
iniett 1 fl pv 20 mg	16766/038	34.160
Modifiche composizione		
Bioepatina B12 Sit		
im 6 f 1 ml	3150/036	2.820
os 20 fl 10 ml	3150/048	9.010
Broncopulmin - Ecobi		
30 past	1898/016	3.855
ad 6 supp	1898/028	2.345
ad 10 supp	1898/030	2.880
bb 6 supp	1898/042	2.040
Porfirin 12 - Zilliken		
os 10 fl 10 ml	13915/044	4.670
im 10 f liof+10 f solv	13915/057	6.945
Riniclor - Difa Cooper.		
gtt rino 1 fl 25 ml	9858/034	2145
Sciatalgen - Irbi		
im 6 f liof+6 f solv	18749/046	7.530
im 10 f liof+10 f solv	18749/059	10.000
Sinevrile - Serpero		
iniett 5 liof+5 f 2 ml	20809/036	4.805
iniet 10 f liof+10 f 2 ml	20809/048	7.065

88A4173

DELIBERAZIONE 24 giugno 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 17/1987).

LA GIUNTA

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti numeri 53/1984, 50/1985 e 41/1986;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 24 giugno 1987

Il Ministro
Presidente della giunta: PIGA

ALLEGATO *A*

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice	Prezzo
Lattulosio Irbi - Irbi		
os grat 30 bust 6 g	25894/041	15.500
os grat 20 bust 9 g	25894/066	15.250
Sucrate - Lisapharma		
30 cpr 1 g	25652/013	8.010
pv os 30 bust 1 g	25652/037	9.720

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Categorie

Specialità - Ditta	Codice	Prezzo
Roxene - Ital Suisse		
crema 1% 50 g	26076/048	12.970

Modifiche miste

Specialità - Ditta	Codice	Prezzo
Biopulmin - Savoma		
6 supp	8888/036	2.265

88A4174

DELIBERAZIONE 27 novembre 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 31/1987).

LA GIUNTA

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947; n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto della nuova registrazione in corso, trasmessa dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con il provvedimento n. 17/1987;

Preso atto altresì dei telescritti 28 ottobre 1987 e 20 novembre 1987 con i quali il Ministero della sanità sollecita la determinazione dei prezzi al pubblico onde assicurare il rapido reperimento in commercio;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro
Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Modifiche miste

Specialità - Ditta	Codice	Prezzo
Kryobulin Tim 3-1 - Immuno		
fl liof 250 ui + fl	22720/041	178.755
fl liof 500 ui + fl	22720/054	345.545
fl liof 1000 ui + fl	22720/066	685.515
Profilate HT - Alfa Wass		
'250' 1 fl liof + 1 fl	23750/033	183.340
'500' 1 fl liof + 1 fl	23750/045	360.360

88A4175

DELIBERAZIONE 2 giugno 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1988).

LA GIUNTA

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti numeri 12 e 17/1987;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Visto l'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvediento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro
Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
Diprivan - Ici-Pharma		
iv 5 f 10 mg 20 ml	26114/013	73.810
iv 1 fl 10 mg 50 ml	26114/025	38.080
Minoximen - Menarini		
loz 2% 60 ml	26729/018	59.100
Recombivax HB - Merck Sharp		
im 1 fl 1 ml 10 mcg	26710/018	39.535
im 1 fl 0,5 ml 5 mcg	26710/020	25.760
Regaine - Upjohn		
loz 2% 60 ml	26725/010	57.790
Tricoxidil - Bioindustria		
loz 2% 60 ml	26694/024	57.480

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Serie

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
Hirudoid - Luitpold		
40000 ui pom 50 g	10386/062	6.875
40000 ui gel 50 g	10386/074	6.875

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Modifiche composizione

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
Liobifar - Lifepharma		
os 10 fl liof	14508/030	6.345

Modifiche miste

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
Ig vena n Sclavo - Sclavo		
1 fl 0,25 g 5 ml	25266/065	21.955
1 fl 0,5 g 10 ml	25266/077	40.480
1 fl 1 g 20 ml	25266/089	76.650
1 fl 2,5 g 50 ml + set	25266/091	188.345
1 fl 5 g 100 ml + set	25266/103	372.340
Koate hs Cutter - Sclavo		
'250' fl liof + fl 10 ml	23553/047	181.620
'500' fl liof + fl 20 ml	23553/050	352.135
1000 fl liof + fl 40 ml	23553/062	699.915

ALLEGATO *B*

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
Vasobral - Geymonat		
os gtt 30 ml	25678/018	5.320
os gtt 50 ml	25678/025	7.255

88A4176

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 21 luglio 1988.

Provvedimenti concernenti l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dellart. 15 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 12 luglio 1988 in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 21 luglio 1988;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 21 luglio 1988

(Seguono le firme)

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale tonnellate	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza tonnellate
1	374/B	Tabacco	Gran Plast S.r.l. - Fraz. Palazzo, Assisi (Perugia)	2.500	Umbria	Corciano (Perugia)	2.500

88A4177

DELIBERAZIONE 6 ottobre 1988.

Provvedimenti concernenti l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 6 settembre 1988 in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 6 ottobre 1988;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 6 ottobre 1988

(Seguono le firme)

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale tonnellate	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza tonnellate
1	476	Tabacco	S.I.T. - Società italiana tabacchi S.p.a., via Colle dell'Ara, 179, Chieti	3.500	Abruzzo	Cerratina di Pianella (Pescara)	3.500
2	477	Tabacco	Siciliani Guido - Ditta individuale, via Torre Bruna, 79 Aprilia (Latina)	2.000	Lazio	Aprilia (Latina)	2.000
3	478	Carni	U.N.A.ZOO - Unione nazionale associazioni zootecniche, via Isonzo, 20 - Roma	13.000	Abruzzo - Lazio - Emilia-Romagna	Controguerra (Teramo) Aprilia (Latina) Mamiano (Parma) Castelvetro (Modena) Budrio (Bologna)	1.400 6.000 1.400 2.100 2.100
4	479	Cereali	Agri-Center di Bellodi, Poppi e C. S.n.c., via Napoli, 1 - Finale Emilia (Modena)	3.300	Emilia-Romagna	Finale Emilia (Modena), via Napoli, 1 Finale Emilia (Modena), via Napoli, 12	1.500 1.800
5	19/b	Cereali	Casillo Silos S.r.l., via S. Maria La Scala, 31 - San Giuseppe Vesuviano (Napoli)	57.000	Puglia	Poggio Imperiale (Foggia) Foggia Stornara (Foggia)	25.000 30.000 2.000
6	21/a	Cereali	Italsemole S.p.a., via S. Maria La Scala, 31 - San Giuseppe Vesuviano (Napoli)	15.000	Puglia	Foggia, via Manfredonia	15.000
7	394/d	Cereali	Comagri S.p.a., via Don Minzoni, 26 - Matera	7.500	Puglia	Alberona (Foggia)	7.500
8	423/a	Tabacco	Tabacchi Trestina - Soc. cooperativa a r.l., fraz. Trestina, Città di Castello (Perugia)	600	Umbria	Trestina di Città di Castello (Perugia)	600
9	440/a	Cereali	Agricola 2000 di Berdozzi Walter S.a.s., via Tenna, Monte Urano (Ascoli Piceno)	7.000	Marche	Monte Urano (Ascoli Piceno)	7.000
10	451/a	Tabacco	C.I.T.O. - Compagnia italiana tabacchi orientali S.p.a., via Piemonte, 39 - Roma	1.950	Puglia	Arnesano (Lecce) Monteroni (Lecce)	1.300 650

88A4178

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 13 ottobre 1988, n. 136/PI.

Disciplina della preparazione e del commercio di mangimi. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152.

A tutti gli uffici provinciali industria, commercio e artigianato;

e, per conoscenza:

A tutte le prefetture;

A tutte le camere di commercio;

Al Ministero della sanità - D.G. servizi veterinari;

Al Ministero agricoltura e foreste - Ufficio repressione frodi;

Alla regione Sicilia - Assessorato industria e commercio;

Alla regione Sardegna - Assessorato industria e commercio;

Alla regione Trentino-Alto Adige;

Alla regione Valle d'Aosta;

Alla regione Friuli-Venezia Giulia;

All'Unione italiana delle camere di commercio;

Alla Confederazione generale dell'industria italiana;

Alla Confederazione generale agricoltura italiana;

All'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici;

Alla Federchimica;

Alla Federazione dei consorzi agrari.

Facendo seguito alla circolare n. 128/PI del 23 giugno 1987 si richiama l'attenzione sul decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 31 marzo 1988 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1988 con il quale la disciplina inerente alla produzione e al commercio dei mangimi semplici e composti introdotta dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, è stata largamente innovata a seguito del recepimento di direttive CEE a suo tempo emanate.

Ad ogni buon fine, si elencano, qui di seguito, le innovazioni di maggior rilievo previste dal decreto sopracitato:

a) indicazione dei dati analitici sul «tal quale» anziché sulla «sostanza secca» fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca, ed abolizione dell'indicazione degli estrattivi inazotati;

b) obbligo dell'indicazione del peso netto riferito peraltro allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore;

c) elencazione delle indicazioni facoltative ammesse;

d) nuove tolleranze tra i dati analitici dichiarati e quelli risultati dagli esami di controllo. Dette tolleranze sono indicate «in percentuale» per i valori più alti e «per unità» per i valori minori;

e) nuove denominazioni «mangime complementare» e «mangime completo» basate su un criterio nutrizionistico in relazione all'idoneità o meno ad assicurare la copertura della razione giornaliera, in sostituzione di quelle attuali di «mangime composto», «mangime composto concentrato», «mangime integrato» e «nucleo» che sono basate esclusivamente su fattori merceologici;

f) possibilità di consegna alla rinfusa, fatta eccezione per i prodotti medicati nonché per quelli non pellettati commercializzati a mezzo di rivenditore.

Per quanto attiene in particolare ai mangimi per animali familiari, il decreto introduce:

a) l'abolizione dell'obbligo del nulla-osta rilasciato dal Ministero della sanità per l'importazione;

b) la possibilità di elencare i componenti per categorie anziché singolarmente;

c) l'obbligo di indicare la percentuale di utilizzazione per gli ingredienti di cui si ritiene di evidenziare la presenza nei mangimi.

Il nuovo decreto, entrato in vigore il 29 maggio c.a. concede un periodo di sei mesi da detta data per l'adeguamento della produzione alle norme in esso previste e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data.

Ciò significa che fino alla data del 29 maggio 1990 deve considerarsi consentita la commercializzazione dei mangimi semplici e composti recanti le indicazioni previste dal testo originario della legge n. 281/63.

Al fine di assicurare la necessaria coincidenza delle date di applicazione di tutte le norme inerenti lo specifico settore dei mangimi per animali familiari, questo Ministero ritiene opportuno prorogare alla suddetta data del 29 maggio 1990, il termine del 1° luglio 1988 fissato per la definitiva applicazione delle disposizioni della circolare n. 128 PI cui si fa seguito.

Si ritiene inoltre di modificare, come da allegato A, la tabella delle qualificazioni il cui uso è subordinato alla presenza di un ingrediente in determinati valori, riportata nella già menzionata circolare n. 128 PI, ciò allo scopo di completare sin d'ora l'armonizzazione della normativa del settore in questione per preparare gli operatori all'unificazione dei mercati prevista per il 1992 dell'Atto unico europeo.

Ad ogni buon fine si stasmette il testo coordinato della legge n. 281/63 quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88.

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

Qualificazioni	Valori dei contenuti percentuali corrispondenti
— al gusto di .... — aromatizzato al..................	più di 0 fino a 4
— con........... o con aggiunta di...	più di 4 fino a 14
— al..	più di 14 fino a 26
— a base di.......................... o ricco di...............................	più di 26 fino a 60
— marca Z + nome del componente (*)	più di 60 fino a 100
— tutto..................................	100 (**)

(*) Nome della marca seguito dal nome del componente (es. «Z fegato», «Z manzo»;
(**) Esclusi gli additivi e il brodo di cottura.

88A4151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. 2 Silver Plate*, con sede in Bologna ed opificio in Medicina (Bologna), fallita il 25 marzo 1987:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.p.a. Ceramica di Spezzano*, con sede in Spezzano (Modena):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Nuova Dari* di San Lazzaro di Savena (Bologna):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: rist. e riorg. aziendale - CIPI 23 aprile 1988;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 28 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *Gruppo Benati* costituito dalla S.p.a. Benati di Imola (Bologna), S.p.a. Ben di Mordano (Bologna), S.p.a. Mond-Ben di Portomaggiore (Ferrara) ed unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Opocrin* di Corlo di Formigine (Modena):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristr. aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Tozzi*, unità di Ravenna e filiale di Milano, fallita il 22 giugno 1987:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Tozzi*, per la sola unità commerciale di Assago (Milano), fallita il 22 giugno 1987:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dall'11 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Nuova Ite* di Molinella (Bologna), fallita il 12 marzo 1986:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Salvarani*, con sede legale in Baganzola (Parma) ed unità in Baganzola e Basilica Nova (Parma):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1981: dal 4 maggio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

10) *S.p.a. Fatro* di Ozzano Emilia (Bologna):
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: ristr. aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Officine Padane* di Modena:
periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Dolomite Franchi*, con sede in Brescia e stabilimento in Marone (Brescia):
periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 13 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

2) *S.p.a. Orlandi*, con sede in Milano e stabilimenti in Cassano Magnago e Gallarate (Varese):
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Fonti Levissima*, con sede in Cepina Valdisotto (Sondrio) e stabilimenti in Cepina Val di Sotto (Sondrio) Cantù (Como) e Milano:
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. M.D.M. - Motori dinamo magneti* di Carugate (Milano), fallita il 26 febbraio 1986:
periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. Calze Malerba*, con sede in Varese e stabilimenti in Varese e Galliate Lombardo (Varese):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Manifatture Rondo*, con sede legale ed uffici in Cilavegna (Pavia), e stabilimenti in Cilavegna (Pavia), Vercelli e Lesa (Novara):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 24 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Riserie Virginio Curti*, con sede in Milano e stabilimenti in Valle Lomellina (Pavia) e Adria (Rovigo):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Manifattura di Ferno*, con sede in Milano e stabilimento in Ferno (Varese):
periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

9) *S.r.l. Nepo* di Zingonia di Virdellino (Bergamo):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 31 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Italo Pasquali*, con sede legale in Milano e stabilimento ed uffici in Inveruno (Milano), fallita il 22 luglio 1986:
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Gasfire* di Erba (Como):
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Fabbrica serrature e lucchetti di sicurezza Wally* di Castelletto di Senago (Milano):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Rotocalcografica internazionale*, con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano):
periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 24 della legge n. 67/88;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

14) *S.r.l. Hiro motori* di Origgio (Varese), fallita il 24 ottobre 1986:
periodo: dal 25 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.d.f. Tessitura serica - Libero Bosetti* di Bosetti Libero & Merazzi Angela Giulietta di Fino Mornasco (Como), fallita il 15 maggio 1986:
periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.r.l. Maglificio Mabinza*, con sede in Milano e stabilimento in Inzago (Milano), fallita il 31 marzo 1987:
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.a.s. Vetreria Fratelli Benecchi di Benecchi Cesarina & C.*, uffici in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), fallita il 26 novembre 1985:
periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 26 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.p.a. Manifattura Sebina* di Sarnico (Brescia):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 30 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Filatura di Castellanza*, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese), fallita il 21 marzo 1986:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.p.a. La Generale giocattoli* (già *Polistil generale giocattoli*), con sede in Milano e stabilimento in Cologne Bresciano (Brescia):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Calzaturificio Giuseppe Borri aziende riunite pellami affini*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese) e Luino (Varese):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. T.S.B.B. industria mobili* di Misinto (Milano), fallita il 22 aprile 1986:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 22 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.p.a. Calzaturificio Lidia* di Parabiaco (Milano):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

24) *Sae Aud* (gruppo Sae), con sede e stabilimento in Napoli:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

25) *S.p.a. Saetowers*, con sede in Milano e stabilimento in Lecco (Como):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

26) *S.p.a. SAE - Società anonima elettrificazione* (gruppo SAE), con sede in Milano, centro costruzioni impianti di Bologna e centri nazionali:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ausidet*, con sede in Milano e stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 2 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Vela industria confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Morgan*, con sede in Castelnuovo Vomano (Teramo) e stabilimento di Castelnuovo Vomano (Teramo):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Gondrand*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 45/86 e legge n. 19/87) - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Maglificio Svevo*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 30 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
prima concessione dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Nuova Frigodaunia Foggia* già *Frigodaunia*, con sede in Foggia e stabilimenti di Foggia e Val di Sangro di Atessa (Chieti):

periodo: dal 2 marzo 1988 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1984: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

10) *Sintar di Forlini Franco*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 30 gennaio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Fincantieri - Div. grandi motori*, con sede in Trieste, base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Trieste, base di Venezia, unità produttive di Bagnoli della Rosandra (Trieste):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Tecno Plast sud*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 5 dicembre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Colma*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 10 giugno 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Mancuso e Ferro*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 24 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. G. Calcarelli di Stanislao Calcarelli & C.*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 luglio 1985 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 31 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Calzaturificio Rinascita*, con sede in Pennapiedimonte (Chieti) e stabilimento di Palombaro (Chieti):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 7 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

17) *Forgione Vincenzo segheria e lavorazione legno*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *Forgione Vincenzo segheria e lavorazione legno*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 4 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *Forgione Vincenzo segheria e lavorazione legno*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 5 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 5 agosto 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Legnopraxi*, con sede in Zona industriale di Campo-Villa (Reggio Calabria) e stabilimento di Villa San Giovanni (Reggio Calabria):

periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Nuova Eurolene*, con sede in Palazzo di Assisi (Perugia) e stabilimento di Palazzo di Assisi (Perugia):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

22) *Cocu Plastic*, con sede in Surbo (Lecce) e stabilimento di Surbo (Lecce):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1987: dal 5 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Jonicagrumi*, con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria) e stabilimento di Caulonia Marina (Reggio Calabria):

periodo: dal 17 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: fallimento in data 17 febbraio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Calzaturificio Zulli - Isap*, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e stabilimento di Fara Filiorum Petri (Chieti):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.n.c. Marilungo Ottavio & C.*, con sede in Force (Ascoli Piceno) e stabilimento di Force (Ascoli Piceno):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. P.M.S. - Produzione macchine speciali*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Alessandria):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.n.c. Confex La Clarissa*, con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Spinetoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 13 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: fallimento in data 14 aprile 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.p.a. Interindustria*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Aquiladoro*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura maglierie Torino*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si

2) *S.p.a. Quercetti*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 22 aprile 1985 al 22 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Quercetti*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 23 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Borsalino G. & F.llo*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 9 novembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ceramica Vaccari*, con sede in Ponzano Magra (La Spezia) e stabilimento in Ponzano Magra (La Spezia):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 10 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

7) *Legatoria editoriale di Casini Aldo*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: fallimento in data 10 gennaio 1986 - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. A.B. Meccanica*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 4 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 4 luglio 1985 - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Filatura e tessitura Tollegno*, con sede in Tollegno (Vercelli) e stabilimento di Tollegno (Vercelli):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. National Imo Constructions*, con sede in Volvera (Torino) e stabilimento di Volvera (Torino):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 2 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 2 maggio 1985 - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 27 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Elettronica Belmonte*, con sede in Valperga (Torino) e stabilimento di Valperga (Torino):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale (art 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

12) *S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino):

periodo: dal 25 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Scil vernici*, con sede in Montoggio (Genova) e stabilimento di Montoggio (Genova):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: fallimento in data 26 luglio 1985- CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 26 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a Scil vernici*, con sede in Montoggio (Genova) e stabilimento di Montoggio (Genova):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 26 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 26 luglio 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 26 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.n.c. R.B.S. Poliplast*, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimento di Montjovet (Aosta):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: fallimento in data 5 febbraio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Multibox valdostana*, con sede in Sarre (Aosta) e stabilimenti di Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano) e Pollein (Aosta):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: fallimento in data 15 luglio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 15 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Bausano*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 6 dicembre 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Calzaturificio Nuova Solea*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Ramella*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: fallimento in data 24 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *Soc. Iberti Aurelio*, con sede in Albissola Superiore (Savona) e stabilimenti di Albissola Superiore (Savona):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 6 agosto 1988;
causale: fallimento in data 6 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 6 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.r.l. Cooperativa Nuova Salco*, con sede in Albenga (Savona) e stabilimento di Albenga (Savona):
periodo; dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

22) *S.p.a. Nuova S.I.I.E.*, con sede in Torino e stabilimento di Volpiano (Torino):
periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: fallimento in data 17 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.r.l. Sogecar*, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli):
periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° luglio 1987, n. 9317.

24) *S.r.l. Sogecar*, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli):
periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 marzo 1988, n. 9790.

25) *S.p.a. Reno De Medici*, con sede in Rodano (Milano) e stabilimento di Ciriè (Torino):
periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Calzaturificio Cesal*, con sede in Soriso (Novara) e stabilimento di Soriso (Novara):
periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 28 aprile 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

27) *S.p.a. C.M.M.T.L.*, con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia) e stabilimento di Castelnuovo Magra (La Spezia):
periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 25 luglio 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 26 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.p.a. Pontfor*, con sede in Pont Canavese (Torino) e stabilimento di Pont Canavese (Torino):
periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

29) *Soc. Insa Di Pecchio ing. Carlo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 16 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 9 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 16 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

30) *Soc. Insa Di Pecchio ing. Carlo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: fallimento in data 9 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 16 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

31) *S.p.a. Cogolo Torino*, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da quindici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

2) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
proroga da cinquantuno mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

3) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
proroga da quarantotto mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

4) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data:
delibera CIPI: 18 dicembre 1986;
proroga da diciotto mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

5) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
proroga da quarantotto mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

6) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'Impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
proroga da quarantotto mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

7) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

8) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi dal tale data:
delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da quindici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

9) Area della provincia di Caserta - comuni di Capua, S. Tammaro, Marcianise. — Aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS 3/147.b, lavoratori disponibili dal 13 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:
delibera CIPI: 28 maggio 1987;
proroga da quindici mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10 Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale n. 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

11) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
proroga da trenta mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

12) Area del comune di Portici (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 157 alloggi e relative infrastrutture realizzate con finanziamenti ai sensi della legge n. 219/81, titolo II, con ord. del commissario straordinario per le zone terremotate ed approvate dal G.M. del comune di Portici (Napoli), con delibera n. 2149 del 28 giugno 1984, resisi disponibili dal 25 maggio 1987 od entro sette mesi da tale data:
delibera CIPI: 11 febbraio 1988;
proroga da quindici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

13) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS 29/108 V lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:
delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

14) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, P.S. 23/318, II lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:
delibera CIPI: 24 marzo 1988;
proroga da nove a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A4139

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/4009 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Crucoli (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 82.921.256 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 88.895.000 iscritto a ruolo a nome della S.n.c. Ve.l.a. di Fazio e Mancini e dei soci Fazio Francesco e Mancini Domenico.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro, darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3823 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 91.024.956 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 97.582.500 iscritto a ruolo a nome del contribuente Iamonte Antonino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3905 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Pancalieri (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 641.661.460 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 673.589.666 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Casetta Aldo e Casetta Pietro.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3928 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pesaro è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.162.177.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 10.460.295.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Bizzi Marco e Drago Maria Maddalena.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pesaro-Urbino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3587 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Oriolo Romano (Viterbo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 47.113.125 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 50.254.000 iscritto a ruolo del contribuente Remoli Ercole.

Restá fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3586 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Veiano (Viterbo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 45.395.522 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 47.976.666 iscritto a ruolo a nome della ditta Zampa Amedeo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A4152

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società fiduciarie e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 6 ottobre 1988 ha autorizzato la società «Revitalia di Egalini e Peveri Mauro & C. S.a.s.», con sede in Piacenza, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 6 ottobre 1988 ha autorizzato la società «Simar revisioni S.r.l.», con sede in Bologna, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 7 ottobre 1988 ha autorizzato la società «Fiduciaria Tridentina S.r.l.», con sede in Trento, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A4153

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento dell'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata «Società cooperativa a responsabilità limitata Azzurra», in Manfredonia.

Ai fini dell'art. 1 della legge 2 agosto 1975, n. 388 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 16 settembre 1975), con decreto ministeriale del 10 settembre 1988 è stata riconosciuta ai fini del regolamento CEE n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata «Società cooperativa a responsabilità limitata Azzurra», con sede in Manfredonia, via Maddalena, n. 117.

88A4180

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

2) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - II emissione.

3) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - III emissione.

Dal 1° novembre 1988 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre maggio 1988-ottobre 1988:

cedola n. 11 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 7% netto;

cedola n. 10 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 6,50% netto;

cedola n. 7 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 4,75% netto,

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Banca Manusardi e C. - Credito romagnolo.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di agosto e settembre 1988, è risultato pari al 10,758%;

b) per i BOT a sei mesi, di cui all'art. 4, punto *B)*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1988, è risultato pari al 9,680%.

Per i prestiti di cui ai punti 1) e 2) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari al 1,398%, equivalente al tasso semestrale del 5,05%. In conseguenza, a norma dell'art. 4, ultimo comma, dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1988-aprile 1989, scadenza 1° maggio 1989, cedola n. 12 del prestito di cui al punto 1), un interesse del 7% netto e cedola n. 11 del prestito di cui al punto 2), un interesse del 6,50% netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 dei regolamenti, per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato:

per il dodicesimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto negativo dell'1,95%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 12ª cedola ed il tasso minimo garantito del 7%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 7,15%;

per l'undicesimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 2) uno scarto negativo dell'1,45%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale dell'11ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 3,6%.

Si ricorda che, a norma del citato art. 5, secondo comma, dei regolamenti, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa, non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

Per il prestito di cui al punto 3) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari al 10,039%, equivalente al tasso semestrale del 4,90%. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1988-aprile 1989, scadenza 1° maggio 1989, cedola n. 8, un interesse del 4,90%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento, per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per l'ottavo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale dell'8ª cedola (0,49%). Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti l'attuale maggiorazione sul capitale è del 4,455%.

Si ricorda che, a norma dell'art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

88A4217

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5554 del 13 giugno 1988, recante: «Provvedimenti concernenti le acque minerali». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1988).

Nella delibera citata in epigrafe, alla pag. 61 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna, al ventottesimo rigo, dove è scritto: «La Sorgente *Vallicelle S.p.a.* è tenuta a comunicare alla giunta regionale ......»; leggasi: «La Sorgente *Cintoia S.r.l.* è tenuta a comunicare alla giunta regionale......».

88A4220

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.